

CAPITOLO 3

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE E DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

di *Caterina Migliaccio** e *Luigi Levita***

3.1. Richiesta di archiviazione

Il legislatore della novella non ha apportato modifiche strutturali all'art. 408 c.p.p., che disciplina la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, salvo **un aumento dei termini** per prendere visione degli atti di indagine e per la presentazione dell'atto di opposizione da parte della persona offesa.

Resta pertanto immutata la regola fondamentale dettata dall'art. 408 c.p.p.: il pubblico ministero, **entro il termine ordinario o prorogato**, può avanzare motivata richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari se la notizia di reato è infondata, ossia in combinato disposto con l'art. 125 disp. att. c.p.p. ritiene che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

È necessario a tal proposito precisare che con la l. approvata dalla Camera il 14 giugno 2017, al fine di evitare situazioni di stasi processuali, sono stati modificati i termini entro i quali il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione, inserendo all'art. 407 c.p.p. il comma *3-bis*: **il termine ordinario** è di **tre mesi** dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari; tale termine è **prorogabile** con decreto motivato **per non più di tre mesi**. Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 1, 3 e 4, c.p.p. il termine è di **quindici mesi**.

La novità rilevante che ha interessato l'art. 408 c.p.p. è, come anticipato, **l'aumento dei termini per presentare opposizione**, che sono stati elevati **da dieci giorni a venti giorni**, nonché **per determinati tipi di reati**, delitti commessi con violenza alla persona, ai quali il legislatore aggiunge il reato di

* Ha curato i parr. 1, 2, 3.

** Ha curato i parr. 4, 5.

furto in abitazione e furto con strappo, i termini sono elevati **da venti giorni a trenta giorni**.

Ai sensi dell'art. 408, comma 3, c.p.p., così come modificato, il pubblico ministero notifica alla persona offesa l'avviso che **entro venti giorni** può prendere visione degli atti di indagine nonché presentare l'atto di opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

Per i delitti commessi con violenza alla persona nonché **per il reato di furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624-bis c.p.** l'avviso della richiesta di archiviazione è notificato sempre alla persona offesa, anche nel caso in cui non abbia dichiarato di voler essere informata in caso di richiesta di archiviazione, ed il termine di cui al comma 3 è elevato a **trenta giorni**, rispetto agli originari venti giorni previsti dall'art. 408, comma 3-*bis*, c.p.p.

Il legislatore ha previsto solo dei meri aggiustamenti formali, legati ai tempi e alle formalità del procedimento di archiviazione (Spangher, *DDL n. 2067: sulle proposte di modifica al codice di procedura penale*, in *Giur. Pen.*, Milano, 2017) e resta comunque il silenzio del legislatore in relazione alla **natura dei termini** di venti o trenta giorni entro cui presentare l'atto di opposizione.

L'opinione assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, condivisibile anche *post* riforma, ritiene che l'atto di opposizione della persona offesa depositato **dopo** la scadenza del termine di cui all'art. 408, comma 3 e 3 *bis*, c.p.p., purché presentato **prima** della pronuncia del giudice procedente, sia **ammissibile**: l'inosservanza di tali termini non è prevista dal legislatore a pena di inammissibilità, per cui resta immutata la natura meramente **dilatoria** di tali termini, nel senso che sono inibite la trasmissione degli atti al giudice e la pronuncia sulla richiesta finché non siano decorsi i venti o i trenta giorni per presentare l'atto di opposizione (Conso, Grevi, Bargis, *Compendio di procedura penale*, Vicenza, 2016, p. 649; Cass. Pen., Sez. Un., 30 giugno 2004, n. 29477), nonché **ordinatoria**, nel senso che non è ammessa, data la natura, la restituzione in termini (Cass. Pen., Sez. VI, 27 maggio 2014, n. 39778).

Nonostante la presentazione tardiva dell'atto di opposizione, il legislatore della riforma obbliga implicitamente il giudice procedente, qualora l'opposizione sia ammissibile *ex art.* 410, comma 1, c.p.p., alla fissazione dell'udienza camerale, che presidia con **la sanzione della nullità** ai sensi dell'art. 410-*bis*, comma 1, c.p.p. (cfr. paragrafo 3.3): l'eventuale decreto *de plano* di archiviazione, emesso in violazione del diritto ad intervenire e ad interloquire sulle risultanze investigative ovvero emesso prima della scadenza del termine per la presentazione dell'atto di opposizione, integra un **provvedimento nullo**, che può essere **oggetto di reclamo** innanzi al tribunale in composizione monocratica da parte degli interessati.

Non è un caso che il legislatore prevedendo all'art. 408, comma 3-*bis*, c.p.p. l'aumento dei termini da venti a trenta giorni per presentare l'atto di opposizione, a seguito di avviso della richiesta di archiviazione per i delitti commessi con violenza alla persona, abbia inserito anche **il reato di cui all'art. 624-bis c.p.**

Tale estensione anche ai delitti contro il patrimonio, nella sola ipotesi di fattispecie di reato di furto in abitazione o di furto con strappo, è da cogliere nel bene giuridico tutelato dalla norma sostanziale, in ragione dell'intenso pericolo che comporta, oltre che per il patrimonio, anche per l'incolumità fisica delle vittime e per la sicurezza e l'invulnerabilità del domicilio, implicando quindi l'estensione dell'offesa alla sfera più strettamente personale della vittima.

Il legislatore dunque equipara tali tipi di reati ai delitti commessi con violenza alla persona; a tal proposito è interessante evidenziare che l'intenzione del legislatore del 2001, nell'originario disegno di legge del codice penale, prevedeva l'introduzione del reato di "violazione di domicilio a scopo di impossessamento di cose altrui" e lo collocava sistematicamente nell'ambito dei reati contro la persona.

Le ragioni a sostegno della modifica, previste dall'art. 31, comma 1, lett. b), l. approvata dalla Camera il 14 giugno 2017, non possono che rinvenirsi nella crescente tendenza, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello sovranazionale, di **incrementare la tutela della vittima del reato, rafforzando la posizione e la prerogativa della persona offesa da reato.**

Il legislatore, in realtà, avrebbe potuto sfruttare tale occasione legislativa per chiarire meglio e in modo definitivo alcuni profili critici della vigente procedura di archiviazione: ci si aspettava un **maggiore rafforzamento degli standard di garanzia della persona offesa** anche in virtù delle modifiche apportate dal legislatore con il D.Lgs. n. 212/2015, in attuazione della direttiva 2012/29/EU del 25 ottobre 2012.

Sotto tale profilo, tuttavia, non possono non manifestarsi delle riserve in quanto i requisiti di ammissibilità dell'atto di opposizione – sistematicamente individuati dal legislatore del 1988 all'art. 410, comma 1, c.p.p. e non oggetto dell'attuale riforma – rivelano che l'intervento e l'interlocuzione nel procedimento incidentale di archiviazione non sia ancora concepito e disciplinato come baluardo del diritto di difesa della persona offesa, ma come strumento di critica vincolata al tema della completezza delle indagini e dunque come strumento di stimolo per il controllo dell'azione del pubblico ministero (*ex multis*, Marandola, *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2015, p. 944; Corte Cost., 28 gennaio 1991, n. 88).

Non essere intervenuti, dunque, su tali requisiti di ammissibilità, ha come ovvia conseguenza la fissazione dell'**udienza camerale come effetto automatico** anche nei casi di presentazione di un'opposizione che si limiti a denunciare le ragioni del dissenso, senza alcuna indicazione degli ulteriori risvolti investigativi, **riverberandosi negativamente sulle esigenze di economia processuale e di celerità del procedimento**, peraltro obiettivi principali della riforma del processo penale.

Quadro di confronto

Norma di riferimento	Testo previgente	Testo attuale
<p>Art. 408 c.p.p. <i>Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.</i></p>	<p>1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.</p> <p>2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione.</p> <p>3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.</p> <p><i>3 bis.</i> Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni.</p>	<p>1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.</p> <p>2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione.</p> <p>3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.</p> <p><i>3 bis.</i> Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 <i>bis</i> c.p., l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.</p>

3.2. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

La procedura giurisdizionale di archiviazione, nel nostro sistema processuale, è affidata al giudice per le indagini preliminari: il pubblico ministero, in assenza delle condizioni che impongono l'esercizio dell'azione penale, non può

decidere autonomamente l'archiviazione della notizia di reato, ma è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente per il controllo di giurisdizione sulla richiesta di archiviazione.

E per tale motivo il tema dell'archiviazione è tradizionalmente segnato dalla tensione del principio dell'obbligatorietà dell'azione, del quale il controllo giurisdizionale sulla richiesta rappresenta necessaria garanzia, nonché dal modello del processo di parti, informato anche al principio *ne procedat iudex ex officio*.

Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, può intraprendere due strade diverse.

In primo luogo, se ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato solo alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

L'art. 409, comma 1, c.p.p. non subisce alcuna modifica da parte del legislatore della riforma.

In secondo luogo, ai sensi dell'**art. 409, comma 2, c.p.p.**, il giudice per le indagini preliminari che non accoglie la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, **fissa entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio**, facendone dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa dal reato, nonché comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello (ai sensi dell'art. 409, comma 3, c.p.p.).

Ne consegue che il giudice ha l'obbligo di fissare entro tre mesi l'udienza camerale non soltanto quando ritenga di dover ordinare al pubblico ministero lo svolgimento di ulteriori investigazioni, anche quando ravvisi negli atti di indagine preliminare elementi sufficienti per l'immediato rinvio a giudizio.

L'omessa fissazione, da parte del giudice, dell'udienza camerale e la mancata motivazione in ordine all'atto di opposizione presentato dalla persona offesa dal reato avverso la richiesta di archiviazione sono **cause di nullità** che sono oggetto di reclamo ai sensi del nuovo art. 410-*bis* c.p.p.

Il legislatore, con l'art. 32, comma 1, lett. c), l. approvata dalla Camera il 14 giugno 2017 ha, infatti, **abrogato l'art. 409, comma 6, c.p.p.**, che prevedeva il ricorso per cassazione dell'ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, c.p.p.

Il procedimento camerale continua a svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.: l'avviso di fissazione dell'udienza va comunicato o notificato agli interessati almeno dieci giorni prima della data di udienza e fino a cinque giorni prima è possibile presentare memorie presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari; il pubblico ministero, il difensore e gli altri destinatari dell'avviso (persona offesa, persona sottoposta alle indagini e procuratore generale presso la corte di appello) sono sentiti se compaiono.

A norma dell'art. 409, comma 4, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari, dopo aver celebrato l'udienza camerale ai sensi degli artt. 409, comma 2, c.p.p. o 410, comma 2, c.p.p., se ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine ordinatorio per il compimento di esse.

Il giudice, terminata l'udienza camerale, se ritiene di non dover indicare al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini, **provvede entro tre mesi con ordinanza sulle richieste.**

Tale ultimo inciso, relativo ai termini entro i quali il giudice precedente dovrà decidere al termine dell'udienza camerale, **è stato aggiunto all'art. 409, comma 4, c.p.p. dall'art. 32, comma 1, lett. b), l.** approvata dalla Camera il 14 giugno 2017.

Al di fuori di questo caso, la disciplina non ha subito modifiche: il giudice per le indagini preliminari, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione, fissando poi con decreto, entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, l'udienza preliminare.

Come già anticipato, **con la l. n. approvata dalla Camera il 14 giugno 2017 è stato abrogato l'art. 409, comma 6, c.p.p.** in quanto il legislatore ha introdotto una nuova disposizione nel codice di rito, l'art. 410-*bis*, c.p.p., che al comma 2 disciplina la nullità dell'ordinanza di archiviazione deducibile tramite reclamo.

Le modifiche apportate dal legislatore della riforma in riferimento all'art. 409 c.p.p., in realtà, **sono meritevoli di critica**, in quanto, come già anticipato, il legislatore avrebbe potuto cogliere l'occasione per risolvere problematiche più rilevanti della procedura di archiviazione, invece di preoccuparsi di inserire dei meri **termini di natura ordinatoria.**

Ed infatti l'indicazione di **fissare l'udienza camerale entro tre mesi dalla richiesta** di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nonché **la decisione del giudice** che, se non provvede con l'ordinanza di ulteriori indagini, **deve intervenire entro tre mesi dall'udienza camerale**, non pone esplicite previsioni in tema di sanzioni.

Non vi è dubbio che la strada intrapresa dal legislatore, con l'introduzione di tali termini di natura meramente ordinatoria e non perentoria, e specialmente la **mancanza di esplicite indicazioni normative sulle conseguenze processuali in caso di inosservanza di tali termini**, non risolve il possibile **verificarsi di imbarazzanti situazioni di stasi processuali.**

In realtà sarebbe stato auspicabile disciplinare tale procedura archiviativa, solo in apparenza semplice, ma alquanto macchinosa perché **frutto di un evidente compromesso tra due esigenze contrapposte**: da un lato, garantire efficienza al controllo giurisdizionale del giudice sulla richiesta di archiviazione; dall'altro, salvaguardare le prerogative funzionali del pubblico ministero e del giudice, rispettando il principio *ne procedat iudex ex officio* e la "terzietà" dell'organo controllore.

Durante la vigenza del codice del 1988, per il silenzio del legislatore si è fatto ricorso alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, talvolta con evidenti

forzature interpretative: si pensi alla complessa tematica dei rapporti che devono intercorrere tra il pubblico ministero ed il giudice nella “costruzione” dell’imputazione, ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5, c.p.p.

Non si comprende, infatti, l’attuale scelta legislativa di non cristallizzare definitivamente i poteri del giudice del controllo nell’ambito della procedura di archiviazione: **“le disposizioni contenute nell’art. 409, comma 4 e 5, c.p.p. devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa”** (Cass. Pen., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 4319; Marandola, *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2015, 941); così come la delimitazione del potere del giudice sulla intera notizia di reato che gli consente l’iscrizione di un nuovo soggetto sul registro delle notizie di reato ma non la formulazione dell’imputazione nei confronti di un soggetto non iscritto ex art. 335 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. Un., 31 maggio 2005, n. 22909; Corte Cost., 15 luglio 2005, n. 348; Cass. Pen., Sez. IV, 20 dicembre 2012, n. 2587).

Analogamente, sarebbe stato auspicabile legiferare una soluzione di notevole importanza pratica: a seguito di ordinanza di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, c.p.p. non è necessario notificare alla persona sottoposta ad indagini l’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p., in quanto il diritto di difesa dell’indagato, in ordine alla completezza delle indagini, è stato già assicurato con l’udienza camerale del procedimento di archiviazione, con la conseguenza che non vi sarebbero state più ipotesi di nullità del decreto di rinvio a giudizio per omesso avviso di conclusione delle indagini (Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 491; Corte Cost., 5 dicembre 2012, n. 286).

Quadro di confronto

Norma di riferimento	Testo previgente	Testo attuale
Art. 409 c.p.p. <i>Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.</i>	1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.	1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

<p>Art. 409 c.p.p. <i>Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.</i></p>	<p>2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.</p> <p>3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.</p> <p>4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.</p> <p>5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.</p> <p>6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.</p>	<p>2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.</p> <p>3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.</p> <p>4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.</p> <p>5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.</p> <p>Il comma 6 è abrogato.</p>
--	---	---

3.3. Nullità del provvedimento di archiviazione

La novità di sicuro più rilevante, nel procedimento di archiviazione, è rappresentata dall’inserimento dell’**art. 410-bis c.p.p.**, rubricato “**Nullità del provvedimento di archiviazione**”.

La **ratio** del legislatore con l’introduzione di tale disciplina è senza dubbio di garantire il reale perseguimento della **deflazione processuale** mediante una **riduzione dei ricorsi per cassazione**, prevedendo così nel nostro sistema processuale un esclusivo mezzo di controllo, **il reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica**.

Con il reclamo si prevede così non un mezzo di impugnazione, quanto invece **una nuova finestra di giurisdizione**, deputata al **mero controllo di legalità dei provvedimenti di archiviazione**, originariamente deducibili mediante ricorso per cassazione così come previsto dall’abrogato art. 409, comma 6, c.p.p.

Il legislatore, con l’art. 33, l. approvata dalla Camera il 14 giugno 2017, coglie l’occasione per codificare e disciplinare le interpretazioni giurisprudenziali che, nel corso degli anni, per il silenzio e per l’inerzia del legislatore, hanno posto rimedio alle infelici scelte legislative, che avevano delineato **una disciplina irragionevolmente restrittiva** (Caprioli, *L’archiviazione*, Napoli, 1994, 425).

Si pensi alla mancanza di esplicite previsioni in tema di sanzioni e rimedi nei confronti dell’adozione del decreto di archiviazione in luogo dell’ordinanza emessa al termine dell’udienza camerale.

Il legislatore del 1988, infatti, precludeva alla persona offesa la possibilità di contestare il merito della valutazione e consentiva invece di ricorrere per cassazione solo contro i vizi formali dell’ordinanza di archiviazione ai sensi dell’art. 409, comma 6, c.p.p.

L’**impugnabilità** del provvedimento di archiviazione mediante ricorso per cassazione era ammissibile nei confronti **della sola ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale**, ossia per l’**omesso avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla persona offesa** che ne abbia fatto richiesta; per la **mancata o intempestiva notificazione dell’avviso dell’udienza camerale**; per l’**omessa fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari dell’udienza in camera di consiglio a seguito di opposizione** della persona offesa; per la **mancata audizione della persona offesa** comparsa in udienza o comunque intenzionata ad interloquire.

Era quindi **inoppugnabile** il provvedimento di archiviazione emesso **in forma di decreto** ai sensi degli artt. 409, comma 1, c.p.p. o 410, comma 2, c.p.p. nonché **inammissibile** ogni impugnazione dell’**ordinanza** che fosse proposta **per motivi diversi** da quelli indicati o comunque attinenti al merito della notizia di reato.

Come preannunciato, **uno dei più grandi limiti della procedura di archiviazione** constava proprio nell’**inoppugnabilità del decreto de plano**. Problema risolto grazie alla dottrina e alla giurisprudenza, anche costituzionale, che – **ri-**

correndo alla categoria dell'abnormità degli atti processuali o **interpretando estensivamente il disposto dell'art. 409, comma 6, c.p.p.** — hanno sostenuto l'**impugnabilità del decreto di archiviazione**.

Muovendo da tali correttivi — talvolta anche con forzature interpretative — si era così prevista la **ricorribilità per cassazione dei decreti di archiviazione** nelle seguenti ipotesi: l'**omessa notificazione dell'avviso ex art. 408, comma 2, c.p.p.**; l'**inosservanza del termine di dieci giorni** per la pronuncia del decreto di archiviazione, purché la persona offesa dal reato adduca specifiche circostanze volte a provare la lesione del proprio interesse derivante dall'inosservanza del termine; il caso in cui il giudice delle indagini preliminari pronunci il decreto di archiviazione *ex art. 410, comma 2, c.p.p.* **senza considerare l'atto di opposizione presentato dalla persona offesa o dopo aver dichiarato ammissibile l'opposizione**; l'ipotesi in cui il giudice pronunci l'ordinanza di ulteriori indagini o di imputazione coatta **senza fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409, comma 4 e 5, c.p.p.**; infine l'ipotesi di **carenza di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione**.

Il legislatore della riforma, con l'art. 410-*bis*, commi 1 e 2, c.p.p., impone l'attenzione al corretto esercizio dei poteri processuali del giudice precedente, presidiandoli con la **sanzione della nullità**: il provvedimento nullo, sia esso decreto o ordinanza, è da intendere come atto viziato, in quanto **viola garanzie fondamentali dell'individuo e del processo** (si pensi al diritto ad intervenire o ad interloquire all'udienza camerale nella procedura di archiviazione).

E così, ai sensi dell'art. 410-*bis*, comma 1, c.p.p. è previsto che il **decreto di archiviazione è nullo** se è emesso **in mancanza dell'avviso di cui all'art. 408, commi 2 e 3-*bis*, c.p.p. e all'art. 411, comma 1-*bis*, c.p.p.**

Non si può fare a meno di notare che, in riferimento al rinvio all'art. 411, comma 1 *bis*, c.p.p. che il legislatore opera nell'art. 410-*bis* c.p.p., **tale soluzione è difettosamente coordinata con la disciplina generale in materia di archiviazione**, laddove, nell'art. 408, comma 2 e 3 *bis*, il legislatore ha previsto un aumento dei termini per prendere visione degli atti e per presentare opposizione (venti giorni e trenta giorni in caso di determinati reati.), mentre **nell'art. 411, comma 1-*bis*, c.p.p., il termine** per prendere visione degli atti e per presentare l'atto di opposizione alla definizione del procedimento con particolare tenuità del fatto, sia per la persona sottoposta ad indagini che per la persona offesa, **è sempre e comunque di dieci giorni**.

Pur trattandosi di una mera disattenzione del legislatore, ciò desta dubbi interpretativi: potrà richiedere il ricorso a nuovi interventi legislativi, se non altro a seguito di possibili eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 408, comma 2 e 3-*bis*, c.p.p. e 411, comma 1-*bis*, c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Ancora, il **decreto è nullo** se è emesso dal giudice precedente **prima della scadenza del termine di venti o trenta giorni per la presentazione dell'atto di opposizione**.